CITTA' DI BELGIOIOSO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Periodo:01/01/2026 – 31/08/2031

CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/08/2032

CIG: _____

Per il Comune:

parti in blu → aggiuntive

~~parti barrate~~ → suggeriamo di eliminarle

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica meglio descritto nei successivi articoli.

Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato.

Il servizio oggetto dell'appalto ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge della Regione Lombardia 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi Alla persona in ambito sociale e sociosanitario"
- Legge n. 104/92
- D.lgs. n. 66/2017
- Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Assistenza educativa scolastica

L'assistenza educativa scolastica consiste in interventi educativi scolastici in favore di minori in possesso di diagnosi funzionale che preveda l'attivazione del servizio, residenti nel Comune di Belgioioso, che frequentino le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e secondo grado.

Per quanto riguarda gli interventi per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, **SULLA BASE DELLE ATTUALI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO**, il monte ore presunto annuale per il servizio di assistenza educativa scolastica è pari a 6. 000 ore.

Il servizio di assistenza educativa scolastica, in particolare consiste in interventi di carattere prettamente educativo, nella realizzazione dei quali ruolo centrale spetta alla figura dell'educatore, che ha il compito professionale di valorizzare le possibilità di autonomia e le potenzialità sociali e relazionali dell'alunno con disabilità/difficoltà, facilitandone l'interazione e l'integrazione con i compagni e nel percorso scolastico. Tali interventi educativi, integrati con tutti gli altri interventi messi in atto dalla scuola e dai servizi socio-educativi e socio-sanitari coinvolti, devono mirare a garantire che tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso un'intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Nello specifico, i servizi

educativi scolastici oggetto del presente capitolato sono finalizzati a garantire l'inclusione, la promozione di autonomie e relazioni sociali, il supporto all'apprendimento la valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, degli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, attraverso la progettazione e la programmazione di interventi specialistici, integrate e condivise.

L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi educativi, interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni interessati ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica, utilizzando personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni del presente capitolato.

Il servizio viene prestato per garantire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione degli alunni in situazione di difficoltà, nel rispetto del calendario scolastico, con l'obiettivo di:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno;
- sviluppare le potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comuni, istituzioni scolastiche servizi territoriali);
- contribuire attivamente alla promozione di percorsi di inclusività nella scuola.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La pianificazione degli interventi educativi e integrativi scolastici sarà attuata in modo condiviso con il Comune e le scuole coinvolte, prima dell'inizio dell'anno scolastico e verificate in itinere. Si prevede inoltre la cura delle comunicazioni e delle relazioni con le famiglie dei minori seguiti all'avvio degli interventi educativi ed ogni qualvolta si renda necessario di concerto con la scuola e i servizi socio-educativi coinvolti.

Le attività specifiche dei servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno prevalentemente all'interno della scuola e dovranno essere coordinate da un responsabile incaricato dall'aggiudicatario. Il servizio deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio-educativi richiesti), secondo il monte ore pianificato in modo condiviso, definitivamente assegnato dal Comune e tenendo conto delle indicazioni fornite dai servizi socio-sanitari specialistici.

Gli interventi dovranno essere svolti secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con la scuola e comunicati al Comune, anche in un'ottica di condivisione e di integrazione con le risorse didattiche, in particolare:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;

- collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sull'alunno con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (partecipazione alla programmazione, ad incontri con insegnanti e specialisti);
- eventuale accompagnamento nei viaggi di istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza ma solo a fronte di richiesta motivata nello specifico dalla scuola e previa autorizzazione del Comune. La funzione della figura Educativa è quella di fornire un supporto educativo "*ad personam*", intervenendo nel campo delle competenze dell'alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue autonomie personali. Nel dettaglio per gite scolastiche di 1 giorno saranno riconosciute le ore effettivamente svolte che contribuiranno al computo del monte ore settimanale. Per gite di più giorni si riconosceranno le ore che sarebbero state prestate in ambito scolastico

In relazione al piano educativo individualizzato, il supporto, che generalmente si configura come intervento individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi essere inteso come intervento socio-educativo in piccolo gruppo in un'ottica di stimolazione delle relazioni interpersonali. È necessario che l'intervento di Assistenza Educativa Scolastica preveda una progettualità integrata ai fini del raggiungimento e realizzazione del progetto educativo individualizzato. Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza (attività diretta) sia ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione (attività indiretta).

ATTIVITA' DIRETTA CON L'UTENZA Si intende la prestazione di carattere educativo espletata a diretto contatto con gli utenti, sia nell'orario scolastico che per la partecipazione a gite e/o momenti formativi e ludici organizzati dalla scuola. In caso di assenza prolungata per malattia dell'alunno, e per specifici obiettivi condivisi tra tutti gli attori coinvolti, si potrà valutare la possibilità dell'espletamento dell'intervento presso il domicilio del minore. Tutto ciò all'interno del monte ore definito nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato ed a seguito di una specifica autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, d'intesa con il servizio specialistico di riferimento e della famiglia. In caso di assenza non preventivata dell'alunno, sarà riconosciuta un'ora di servizio all'educatore per il primo giorno. Le ore non prestate non potranno essere recuperate su iniziativa autonoma della scuola o dell'educatore, saranno considerate come "*Banca ore*" da utilizzare, previa autorizzazione, qualora necessario, per le esigenze che si presenteranno in corso d'anno. Nel caso si verificasse una frequenza discontinua dell'alunno sarà compito dell'educatore verificarne le motivazioni informando il Comune che ne valuterà la gestione economica. Ogni mese l'aggiudicatario dovrà inoltrare l'ammontare della "*Banca ore*" effettuate per ciascun alunno al Comune di Belgioioso.

ATTIVITA' INDIRETTA Si intendono tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento, così come individuate nei singoli Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.), finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento e supervisione:

- Incontri previsti per la formulazione del PEI;
- Incontri con gli operatori del servizio specialistico;
- Incontri di verifica con assistenti sociali;
- Incontri di programmazione del gruppo docente quando espressamente si programmano attività ed interventi che coinvolgono l'alunno;
- Incontri specificatamente programmati con i genitori alla presenza dell'insegnante di sostegno e/o di classe.

L'attività indiretta deve essere motivata e in ogni caso deve essere svolta all'interno del monte ore assegnato all'alunno.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico sulla base delle indicazioni fornite dal Comune;
- farsi carico della formazione professionale permanente e dell'aggiornamento specifico di cui al presente capitolato degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare incontri sistematici per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale, per il raccordo programmatico ed operativo, nonché per la messa in rete di prassi e di strumenti;
- partecipare periodicamente ai GLO/GLI, interventi di programmazione e verifica delle attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglia, Comune, NPI, istituzioni scolastiche), secondo modalità concordate con il Comune.
- presentare n.2 relazioni una a metà e una a fine anno scolastico o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sia sull'andamento generale del servizio per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente vistate dal responsabile individuato dall'aggiudicatario;
- partecipare ai processi di revisione/aggiornamento della regolamentazione, organizzazione e modalità operative del servizio.
- partecipare attivamente ai momenti di coordinamento tecnico-operativo organizzati dalla scuola/scuole e/o dal Comune.

- Co-progettare, condividere e proporre prassi innovative e inclusive, in un'ottica di sperimentazione di percorsi ed interventi nell'ambito dell'inclusione didattico-educativa e sociale.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'aggiudicatario ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Comune ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.
In tale quadro l'aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a fornire al Comune un prospetto mensile di rendicontazione degli effettivi utenti seguiti e dei servizi realizzati, nonché report e/o ogni altra informazione richiesta.

ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO - FUNZIONI E REQUISITI

Educatori

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui sopra, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative Nazionali e Regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano dotati del migliore livello qualitativo possibile.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 3 c.4 del D.lgs. n. 66/2017 aggiornato al 09/08/2024 gli educatori devono possedere uno dei tre livelli sottoelencati:

1. la qualifica di Educatore Professionale Socio Pedagogico;
2. diploma di laurea in materie attinenti al servizio oggetto dell'appalto ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente al servizio oggetto dell'appalto, unitamente ad esperienze lavorative qualificate di almeno otto mesi in attività inerenti alla disabilità
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado anche non attinente al servizio oggetto dell'appalto unitamente ad esperienze lavorative qualificate di almeno due anni in attività inerenti alla disabilità.

L'educatore scolastico dovrà avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle seguenti tipologie di disabilità: fisico, psichico e sensoriale, in modo da potere garantire interventi socio-educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.
L'attività in oggetto viene ad integrarsi con le attività assistenziali di base ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di figure "*jolly*", aventi le

medesime suddette.

Referente Operativo

L'aggiudicatario si impegna a garantire, oltre alle figure di governo del servizio appaltato, un livello di coordinamento intermedio identificabile nel "*Referente Operativo*" i cui recapiti, con indicata la reperibilità e CV, dovranno essere comunicati al Comune all'inizio dell'appalto.

Il referente operativo può coincidere con la figura di uno degli educatori in servizio, ma deve avere specifica formazione psico-pedagogica con Diploma di Laurea in Psicologia o Scienze dell'Educazione o titolo equiparato, ed esperienze maturate nell'ambito di interventi in contesti scolastici di almeno due (2) anni.

Al Referente Operativo compete altresì il mantenimento delle relazioni con il servizio comunale titolare del presente capitolato, nonché il monitoraggio e il buon funzionamento delle attività degli educatori ivi comprese le sostituzioni e in generale il buon funzionamento delle attività degli educatori. Viene inoltre richiesta la reperibilità nelle ore di attuazione dei servizi oggetto d'appalto.

ART. 5 - GESTIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale educativo, pertanto dovrà predisporre un Piano Annuale della Formazione e/o aggiornamento degli educatori di almeno 20 ore annue per ciascun operatore, organizzando a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza, specifici per il lavoro svolto da ciascun dipendente, come risultante dall'offerta, comunicando al Committente in sede preventiva la data, il luogo e l'argomento dei corsi, i curricula dei formatori ed in sede consuntiva una relazione sugli esiti dei corsi.

La ditta potrà prevedere in aggiunta a quanto sopra, dettagliandoli nel progetto del servizio, altri interventi formativi coerenti con il proprio modello di intervento.

Al corso potrà eventualmente partecipare anche un rappresentante del Comune.

Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.

Gli operatori devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, nonché del personale scolastico, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio, che verso gli utenti, i loro familiari ed il personale scolastico. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti

difformi con quanto previsto sopra.
In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di tre (3) giorni. Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune.

ART. 6 - CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie ,si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
La ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori ai 2/5 delle forze presenti, nell'arco di un anno educativo: il superamento di tale limite senza giustificati motivi potrà essere causa di risoluzione del contratto con il conseguente affidamento del servizio alla seconda ditta in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. Il personale della Ditta è tenuto all'osservanza della vigente normativa sulla privacy, nonché a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
L'aggiudicatario si impegna ad instaurare rapporti di lavoro dipendente nei confronti delle figure professionali coinvolte. Per le suddette figure professionali, l'aggiudicatario può ricorrere a rapporti di lavoro "atipici" ai sensi della normativa vigente per fare fronte a situazioni particolari (periodi di avviamento, sostituzioni di personale dimesso, personale saltuario in sostituzione, integrazioni di organici in periodi o fasce orarie di particolare intensità operativa, ecc.). In ogni caso, il ricorso a figure contrattuali "atipiche" è da intendersi limitato a situazioni particolari e deve sempre essere motivato. L'aggiudicatario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.
Il Comune di Belgioioso richiede, inoltre, l'impegno ad applicare per tutti i lavoratori, soci e

non soci in caso di cooperative, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative previste dal CCNL di riferimento. In particolare si richiede l'impegno a garantire a tutti i lavoratori, soci e non soci, senza distinzione alcuna, il godimento delle ferie, le indennità di malattia, i permessi matrimoniali, l'accantonamento TFR, la maturazione del periodo di ferie, le mensilità aggiuntive, sempre e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL.

La "ratio" sottesa alla presente disciplina è rappresentata dall'intento di evitare che gli stimoli competitivi dei concorrenti si focalizzino sul costo del lavoro, comprimendolo attraverso l'utilizzo del rapporto di associazione o del salario convenzionale, con discapito dei soci lavoratori e con riduzione della qualità delle prestazioni e dei livelli di servizio all'utenza.

L'aggiudicatario si impegna altresì a trasmettere al Committente all'inizio del servizio e poi ogni 12 mesi, l'elenco aggiornato di tutto il personale impiegato in servizio, indicando nome, cognome, età, qualifica, titolo di studio e ogni altra indicazione che potrà essere richiesta, nonché a trasmettere immediatamente qualsiasi variazione intervenuta.

L'Amministrazione acquisirà in sede di aggiudicazione, di liquidazione delle fatture e di rilascio del certificato di conformità, ai sensi della legge 2/2009, dagli organi competenti, il DURC al fine di verificare la regolarità contributiva.

In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

ART. 7 - RISPETTO DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.

L'aggiudicatario assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti e in riferimento alla particolare e specifica tipologia di servizio.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegnano ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei

rischi.

A tal fine le Imprese dovranno procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.LGS n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un'attenta visita dei luoghi ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse. Costituisce compito precipuo dell'aggiudicatario, l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.LGS n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale dell'aggiudicatario dovrà garantire tutti i DPI che si dovessero rendere necessari e/o previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le attività presenti nel contesto di esecuzione dei servizi

L'aggiudicatario dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 8 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante, sulla base delle disponibilità di bilancio e delle richieste di attivazione del servizio, si riserva la facoltà di far eseguire all'aggiudicatario ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Si applica inoltre, relativamente alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, l'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e Art. 42 del D.Lgs. 209/2024.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dagli esecutori, se non è disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Comune lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

ART. 9 – ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità dalla stazione appaltante.
L'aggiudicatario deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante.
Qualora l'aggiudicatario non provvedesse alla reiterazione degli interventi e prestazioni ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'aggiudicatario o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato, anche in caso di assenza a qualunque titolo.
Nulla è dovuto all'Appaltatore, salva l'applicazione di eventuali pensali, per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause.

ART. 10 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio al 01/09/2025.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e Art. 5 del D.Lgs n. 209/2024; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l'aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente capitolato dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione

appaltante. In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di realizzazione delle attività e degli interventi progettuali definiti, la stazione appaltante si potrà avvalere dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di n. 5 anni e 6 mesi, con decorrenza dal 01/01/2026 sino al 31/08/2031 con opzione di rinnovo fino al 31/08/2032.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi relativi al personale impiegato, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. Il Committente si riserva il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.

L'aggiudicatario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di responsabilità civile in caso di infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone o alle cose sia del Committente che di altri, contraendo adeguata copertura assicurativa, esonerando il Committente da ogni responsabilità a riguardo.

L'importo dei massimali previsti non potrà essere inferiore a:

RCT : €. 3.000.000=; RCO: €2.500.000=;

Danni alle cose: €. 1.000.000=;

Il massimale si intende indicizzato e al netto di eventuale franchigia.

Copia del contratto di assicurazione dovrà essere inviata al Committente entro l'inizio del servizio.

A prescindere dai massimali assicurativi, l'operatore economico è responsabile comunque di qualsiasi entità di danno, anche superiore a tali massimali

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, totalmente o parzialmente, il servizio in oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale e salvo ulteriore risarcimento dei danni maggiori accertati. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che

possa derivargli da terzi per mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato, degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicatario e da questo in ogni caso rimborsate.
L'aggiudicatario è sempre responsabile sia verso il Comune che verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
Esso è anche responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o dei collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o ai terzi.

ART. 15 - SUPERVISIONE DEL SERVIZIO, VERIFICA, CONTROLLO

All'Amministrazione comunale spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; nello specifico il Responsabile del Servizio comunale competente potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

a) l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato;
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
c) il rispetto dei diritti degli utenti.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.
La ditta è l'unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale. La ditta si impegna a sostituire quel personale che mantenga un continuo comportamento scorretto previa apposita contestazione scritta.
Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
Il referente dell'aggiudicatario dovrà presentare una relazione, di verifica e valutazione dei servizi svolti, intermedia (entro il 31 gennaio) e finale al termine dell'anno scolastico entro il 31 luglio.
L'aggiudicatario si impegna a fornire al servizio comunale interessato i dati in formato digitale, relativi alla programmazione registrazione e rilevazione presenze nonché alla rendicontazione delle prestazioni rese.

Art. 16 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE- PENALITA'

Considerato che il servizio oggetto del presente appalto è da ritenersi di utilità pubblica e non può essere sospeso, la Ditta affidataria dovrà eseguire il servizio nei modi, termini e forme

previsti dagli atti contrattuali.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato in maniera conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'amministrazione applicherà all'impresa le seguenti penali:

a) € 2.500,00 per ogni giorno di sospensione del servizio o per mancato preavviso in caso di sciopero;

b) € 2.500,00 qualora l'aggiudicatario non impieghi personale adeguato numericamente e abbia un turnover di forza lavoro superiore a 2/5 delle forze presenti nell'arco di un anno educativo;

c) € 500,00 per ogni giorno di mancato utilizzo di figura professionale idonea secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione di personale;

d) € 1.000,00 per disservizi di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza

e) € 500,00 per ogni giorno di assenza o di riduzione del personale per più di 24 ore e che incida sulla consistenza del servizio;

f) € 1.000,00 per inadempimenti nei compiti assegnati a responsabili e ai coordinatori

g) € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione del contratto.

L'applicazione delle penali in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 72 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Amministrazione Comunale ne sia venuta a conoscenza.

All'aggiudicatario sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale. L'applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali nel corso di un anno contrattuale, il contrattosi intenderà risolto ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 17 – PAGAMENTI

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica dei prezzi a decorrere dal 2° anno di

valenza contrattuale. La domanda di adeguamento dovrà essere formulata entro il mese di luglio e sarà calcolata, sia in aumento che in riduzione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuto tra il mese di luglio dell'anno precedente la domanda di aggiornamento e il mese di luglio dell'anno in corso

La fatturazione e i pagamenti avranno cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 e art. 2 del D.Lgs. n. 509/2024, sarà in ogni caso operata una trattenuta dello 0.50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di Durc regolare.

Il corrispettivo orario dell'appalto, per l'intera durata dell'appalto, sarà quello risultante dall'offerta presentata, decurtato della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, cioè offerta valore annuo/6.000 ore.

Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto, ivi comprese le attività connesse di reportistica e di monitoraggio, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché da disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

Il corrispettivo, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato a revisione annuale. La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata dell'appalto, mentre, dal secondo anno si procederà, su richiesta della I.A., con cadenza annuale, in conformità alla previsione di cui all'art, 60 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i. assumendo quale meccanismo di computo per l'aggiornamento, l'incremento medio annuo riferito al periodo da luglio/anno corrente a agosto/anno precedente, dell'Indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'aggiornamento annuale dei prezzi non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili. La richiesta di revisione da parte dell'I.A. dovrà essere approvata con determinazione del Responsabile del Servizio comunale competente.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con cadenza mensile, in base alle ore effettivamente prestate e rendicontate a seguito di presentazione di regolari fatture posticipate, da liquidarsi entro 30 giorni dal ricevimento, al protocollo comunale tramite il sistema di intercambio previsto per la fatturazione elettronica. Le ore devono essere fatturate a consumo e quindi in base alle ore effettivamente svolte.

Dette fatture dovranno essere corredate dai reports mensili compilati da ogni singolo operatore nei quali dovranno essere riportati: il nominativo dell'alunno assistito, il nominativo dell'operatore, le ore prestate giornalmente, la firma dell'operatore e del referente scolastico ad avallo delle presenze dichiarate

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge di volta in volta vigenti, a seguito

dall'attestazione della conformità dei servizi svolti alle previsioni contrattuali attestata dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento e previo esito positivo DURC. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti (conformità prestazioni e DURC) l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione né avrà diritto al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

Art. 18 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'appaltatore se non preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti o modifiche richieste e/o ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nell'appalto.

Art. 19 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC - posta elettronica certificata

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, non dovuta a mancanze o altro imputabili all'aggiudicatario, si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- alle prestazioni già eseguite dall'aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'amministrazione;

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune può, di pieno diritto, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) violazione del divieto di subappalto

b) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicatario e perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla gara;

c) mancato avvio del servizio;

d) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;

e) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune;

f) ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio

g) sospensione dei servizi non dipendente da cause di forza maggiore;

h) reiterata irregolarità contributiva e retributiva;

i) cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti al presente contratto;

j) dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario;

k) applicazione penali per un ammontare che supera il 10% dell'importo contrattuale ovvero applicazione di tre penali nel corso di un anno contrattuale;

l) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, è anche causa di risoluzione del contratto, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come il mancato rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Belgioioso (deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 19/09/2023).

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) e b), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato dall'Amministrazione comunale; nelle altre ipotesi l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all'aggiudicatario ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito per ottemperare alle prescrizioni imposte.

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

L'emissione di ogni certificato di pagamento, nonché l'atto di liquidazione finale, è subordinata all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC.

ART. XX - ADEMPIMENTI FUNZIONALI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Sempre dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a

presentare, nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- le garanzie definitive;
- polizza assicurativa

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo la eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.

La sottoscrizione del contratto deve essere effettuata nel termine previsto dall'art. 18 del D.Lgs 36/2023 (60 giorni per l'affidamento sopra la soglia di cui all'art. 50). Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023 qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini sopra indicati, l'Appaltatore può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato alla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria eventualmente rilasciata, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all'Appaltatore la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia provvisoria, se prevista; in tal caso l'Esecutore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto.

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante ha diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in base ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 21 - CAUZIONI DA PRESTARE

~~Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 35 del D.Lgs. n. 209/2024, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria al 2% (due per cento) dell'importo presunto del contratto.~~

~~La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:~~

- ~~mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale,~~
- ~~rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività~~

~~La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.~~

~~La garanzia deve avere efficacia per centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.~~

~~La garanzia copre anche l'eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.~~

~~Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 35 del D.Lgs. n. 209/2024.~~

L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lsg 36/2023 sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, la riduzione del 50 %, non è cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria (dove richiesta).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica- amministrativa soggetto a registrazione in misura fissa, a spese dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni in oggetto sono effettuate nell'esercizio di impresa.

La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia (art.10 L. 575/1965, art. 4 D. Lgs. 490/1994, DPR 3/6/1998 n. 252).

Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine fissato la Ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

L'Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati personali forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e trattati sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalle normative del Regolamento UE 679/2016 (art. 32)

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli art. da 15 a 21 del Regolamenti UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art.4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/2916 è il Comune di Belgioioso;

Il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 8 e 28 comma 1 del Regolamento UE 679/2016 è il Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Dettori Manola;

Il Responsabile Protezione Dati (RDP o DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 del Comune di Belgioioso è C2 Compliance, via Antonio Bordoni 12, 27100 Pavia, mail info@c2compliance.it

Art. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
L'Appaltatore si impegna a trattare i dati e le informazioni trasmesse dal Comune per la corretta esecuzione del servizio, adottando le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegando modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subappaltatori e subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Art. 25 – CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, di natura tecnica, amministrativa e giuridica, sarà definita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale Ordinario del Foro competente.
E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.
In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e

codice
fiscale); - dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);

- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente
dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

La trasmissione dell'offerta alla stazione appaltante costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed impegna l'offerente dal momento della presentazione stessa.
Il Comune di Belgioioso si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse.

Art. 28 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati integralmente accettati dall'operatore economico concorrente, si applicano le norme stabilite dalla legge, e nello specifico, tra le altre, risultano qui integralmente richiamate le norme del Codice dei Contratti Pubblici compatibili con l'affidamento di cui si tratta.
Responsabile del procedimento:
Manola Dettori – Responsabile del settore Affari Generali e Servizi Sociali del Comune di Belgioioso.